




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2570-A

Misure urgenti in materia di giustizia

(Conversione in legge del DL n. 117 del 2025)

N. 89 – 23 settembre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2570-A

Misure urgenti in materia di giustizia

(Conversione in legge del DL n. 117 del 2025)

N. 89 – 23 settembre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrono i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	1
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	2
ARTICOLO 1, COMMI 3 E 3-BIS (EMENDAMENTI 1.10 E 1.5).....	2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI GIUDICI ONORARI DI PACE	2
ARTICOLO 2, COMMI 4-BIS E 5-BIS (EMENDAMENTI 2.3 E 2.4).....	3
INCENTIVI AL TRASFERIMENTO PRESSO LE CORTI D'APPELLO.....	3
ARTICOLO 3, COMMI 8 E 11 (EMENDAMENTI 3.12, 3.14 E 3.15)	4
APPLICAZIONI A DISTANZA DI MAGISTRATI ORDINARI	4
ARTICOLO 4, COMMI 4-BIS E 4-TER (EMENDAMENTO 4.3).....	5
POTERI STRAORDINARI DEI CAPI DEGLI UFFICI.....	5
ARTICOLO 6, COMMI 2 E 9 (EMENDAMENTI IDENTICI 6.1 E 6.2 E IDENTICI 6.8 NF 6.13 NF E 6.14 NF).....	6
DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI PROFESSIONI PEDAGOGICHE	6
ARTICOLO 7-BIS (ARTICOLO AGGIUNTIVO 7.03).....	6
MODIFICHE AL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SUI PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE	6
ARTICOLO 8-BIS (ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.020).....	7
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 97-TER DELLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, CONCERNENTE L'ACCERTAMENTO DELLA FATTIBILITÀ TECNICA DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO MEDIANTE MEZZI ELETTRONICI.....	7

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2570-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrici per la Commissione di merito:	Dondi (FDI) e Bisa (Lega)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il provvedimento ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni che presentano profili di carattere finanziario, apportate al testo del decreto-legge dalla II Commissione (Giustizia) nel corso dell'esame in sede referente.

Si ricorda che il testo iniziale del provvedimento, corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione Bilancio della Camera che, nella seduta del 18 settembre 2025, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso sul testo stesso parere favorevole con due condizioni, di cui una volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

In particolare, il parere favorevole è stato condizionato al recepimento delle seguenti condizioni, di cui la prima volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

In particolare, la prima condizione ha prescritto di sostituire, all'articolo 3, comma 11, primo periodo, le parole: prevista dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 con le seguenti: prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

La seconda condizione, invece, ha prescritto di aggiungere, all'articolo 2, dopo il comma 5, il seguente:

5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, si interpretano nel senso che a decorrere dal 9 ottobre 2010 al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata si applica l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Le condizioni formulate dalla Commissione Bilancio, sono state successivamente recepite dalla Commissione Giustizia, nel corso dell'esame in sede referente, attraverso l'approvazione di appositi emendamenti presentati dalle Relatrici¹.

Le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota di verifica delle quantificazioni del Servizio bilancio dello Stato n. 357 del 15 settembre 2025.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1, commi 3 e 3-bis (Emendamenti 1.10 e 1.5)

Disposizioni in materia di applicazione di giudici onorari di pace

Le norme prevedono che:

- fino alla data del 30 giugno 2026, il giudice onorario di pace possa essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali non solo in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che disciplina la destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace, come previsto dal testo originario, ma anche in deroga all'articolo 30-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo (comma 3);

Si ricorda che l'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 2017, prevede che, ad eccezione di determinati procedimenti, nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, ove sussistano eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se ciò è previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza;

- i magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nei termini previsti possano esercitare tale opzione entro il 31 luglio di ogni anno (a legislazione vigente è previsto invece che tale opzione sia esercitabile entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo) (comma 3-bis);

¹ Si tratta degli emendamenti 2.4 e 3.15 delle Relatrici.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 2, commi 4-*bis* e 5-*bis* (Emendamenti 2.3 e 2.4)

Incentivi al trasferimento presso le Corti d'appello

Normativa vigente. L'articolo 2, comma 6, del presente provvedimento prevede che possano essere destinati presso le Corti d'appello individuate dal CSM che, al 30 giugno 2025, non abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR, fino ad un numero massimo di venti magistrati provenienti da sedi diverse da quelle a tal fine individuate, nonché da distretti di Corte di appello diversi da quelli oggetto di domanda di trasferimento (comma 1). Al magistrato trasferito è attribuita, in ragione dell'effettivo servizio prestato e per un massimo di due anni, un'indennità mensile (comma 4); per gli oneri derivanti dalla citata indennità è autorizzata la spesa di euro 584.372 per il 2025, di euro 1.221.432 per il 2026 e di euro 916.074 per il 2027.

Le norme prevedono:

- che nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 2 in esame (euro 584.372 per il 2025, di euro 1.221.432 per il 2026 e di euro 916.074 per il 2027), il Consiglio superiore della magistratura bandisca una nuova procedura di interpello, avente a oggetto i posti rimasti scoperti all'esito della procedura prevista al comma 2 del medesimo articolo 2 e deliberi il trasferimento dei magistrati che ne fanno richiesta (comma 4-*bis*);
- l'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 133 del 1988, conformemente alla condizione contenuta nel parere favorevole reso dalla Commissione Bilancio sul testo originario del provvedimento in esame, nella seduta, in sede consultiva, del 18 settembre 2025. In particolare, viene previsto che la disposizione in parola - che disciplina il trasferimento del coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito presso una sede disagiata rinvia a tal fine all'applicazione dell'abrogato articolo 1, comma 5, della legge n. 100 del 1987 - si interpreta nel senso che, a decorrere dal 9 ottobre 2010, al predetto coniuge si applichi l'articolo 17 della legge n. 266 del 1999. Tale disposizione, in termini pressoché analoghi a quelli previsti dalla norma abrogata, originariamente richiamata, attribuisce al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata il diritto ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge (2.4).

Si ricorda che il testo originario del provvedimento prevedeva l'applicazione degli articoli 3 e 5 della legge n. 133 del 1998. In particolare, l'articolo 3 della citata legge, a sua volta, rinvia all'applicazione

dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 100 del 1987, che è stata integralmente abrogata dal numero 842 del comma 1 dell'articolo 2268 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).

Sul punto il Governo, nel confermare la neutralità finanziaria di tali disposizioni, già riferita nella relazione tecnica originaria, ha precisato che le stesse non determinano, rispettivamente, né il riconoscimento di benefici economici in favore del coniuge dipendente pubblico di un magistrato trasferito ad una sede disagiata, anche nei casi in cui il coniuge sia anch'esso un magistrato, né alcuna accelerazione di carriera o di progressione economica dei magistrati interessati.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e il fatto che l'integrazione introdotta al comma 5-*bis* recepisce una condizione formulata dalla Commissione Bilancio in sede di espressione del parere sul testo originario del provvedimento nella seduta, in sede consultiva, del 18 settembre 2025.

Si rammenta che, con riferimento all'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 133 del 1998 (*Cfr. supra*), il Governo, nella predetta seduta del 18 settembre del 2025, nel confermare la neutralità finanziaria di tale disposizione, già riferita nella relazione tecnica originaria anche con riguardo all'articolo 5 della medesima legge, ha precisato che tali norme non determinano, rispettivamente, né il riconoscimento di benefici economici in favore del coniuge dipendente pubblico di un magistrato trasferito ad una sede disagiata, anche nei casi in cui il coniuge sia anch'esso un magistrato, né alcuna accelerazione di carriera o di progressione economica dei magistrati interessati.

ARTICOLO 3, commi 8 e 11 (Emendamenti 3.12, 3.14 e 3.15)

Applicazioni a distanza di magistrati ordinari

Le norme:

- prevedono che, nel caso in cui la produttività del magistrato applicato a distanza risulti inferiore a quella media della sezione alla quale lo stesso è assegnato, il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il suddetto magistrato chieda al Consiglio superiore della magistratura di disporre la cessazione anticipata dell'applicazione a distanza del magistrato medesimo (comma 8);
- ai fini della determinazione dell'indennità di disponibilità da attribuire ai magistrati in applicazione a distanza, diversamente dal testo originario, si effettua un rinvio ai soli commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 133 del 1998, posto che il successivo comma 3 disciplina l'attribuzione al magistrato trasferito d'ufficio in sede disagiata di un'ulteriore un'indennità di prima sistemazione (comma 11, primo periodo);

Con la previsione di tale limitazione è stata recepita la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere favorevole reso dalla Commissione Bilancio nella seduta, in sede consultiva, del 18 settembre 2025.

Inoltre, la disposizione, nel mantenere il riferimento al fatto che la predetta indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 97 del 1979, sopprime invece il divieto di cumulabilità con altre indennità, per altro non puntualmente individuate nel testo originario del provvedimento in esame (comma 11, terzo periodo).

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che, da un lato, la relazione tecnica originaria non ha ascritto effetti di risparmio al divieto di cumulabilità dell'indennità di disponibilità con "altre indennità", divieto ora soppresso dalla disposizione in esame e, dall'altro lato, il fatto che l'ulteriore modifica introdotta al comma 11 recepisce una condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio in sede di espressione del parere sul testo originario del provvedimento nella seduta, in sede consultiva, del 18 settembre 2025.

ARTICOLO 4, commi 4-*bis* e 4-*ter* (Emendamento 4.3)

Poteri straordinari dei capi degli uffici

Le norme prevedono che:

- sia conservata l'efficacia dei programmi di gestione dei procedimenti giudiziari, alla cui redazione sono tenuti annualmente (entro il 31 gennaio) i dirigenti degli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 37, del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale conservazione opera con specifico riguardo all'individuazione del carico di lavoro esigibile e ai programmi redatti per il 2025 (comma 4-*bis*);
- siano prorogati di sessanta giorni i termini previsti, dall'articolo 7-*bis*, comma 2.5, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per l'approvazione, da parte del CSM, dei progetti tabellari degli uffici giudicanti nonché i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 106 del 2006, per l'approvazione dei progetti organizzativi per le procure della Repubblica per il quadriennio 2026-2029 (comma 4-*ter*).

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 6, commi 2 e 9 (Emendamenti identici 6.1 e 6.2 e identici 6.8 NF 6.13 NF e 6.14 NF)

Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche

Normativa vigente. L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge in esame, intervenendo sull'articolo 32, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 116 del 2017 posticipa, dal 31 ottobre 2025 al 31 ottobre 2026, l'entrata in vigore degli articoli 27 e 28 del medesimo decreto legislativo afferenti, rispettivamente, all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile e in materia tavolare.

La norma prevede:

- l'abrogazione dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 116 del 2017, concernente l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare e la conseguente abrogazione del comma 4 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo che ne fissa la data di entrata in vigore (comma 2).

Si ricorda che tale data, originariamente fissata al 31 ottobre 2025, è stata differita al 31 ottobre 2026 dalla modifica introdotta dall'articolo 6, comma 2, del testo iniziale del presente decreto-legge;

- l'integrazione delle disposizioni che novellano l'articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024, relative al termine per la presentazione della domanda di iscrizione agli albi dei pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici, quale adempimento preliminare alla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto e alla conseguente indizione dell'elezione dei presidenti dei medesimi albi. In particolare, si introduce la previsione per cui, fino alla prima formazione del citato elenco, resta ferma la possibilità di esercitare le professioni di pedagogista, di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, anche qualora non sia stata presentata la domanda di iscrizione agli albi (comma 9).

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 7-bis (Articolo aggiuntivo 7.03)

Modifiche al codice del processo amministrativo in materia di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Le norme:

- introducono modifiche all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010, recante il Codice del processo amministrativo, prevedendo, attraverso una novella all'articolo 119, che il rito abbreviato sia applicabile anche ai giudizi aventi ad oggetto

- le controversie relative dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale [comma 1, lettera *a*]], nonché devolvendo, mediante un’ulteriore novella all’articolo 133, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti della summenzionata Agenzia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [comma 1, lettera *b*]]; - prevedono che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nell’esercizio delle proprie funzioni sanzionatorie, possa assegnare al soggetto inadempiente, nei casi di motivata impossibilità, un congruo termine per la realizzazione degli adempimenti (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 8-bis (Articolo aggiuntivo 8.020)

Autorizzazione di spesa per le finalità di cui all’articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente l’accertamento della fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici.

Le norme autorizzano, in favore del Ministero dell’interno, la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2025 per le finalità di cui all’articolo 97-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente l’accertamento della fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici (cosiddetto braccialetto elettronico) prescritto con riguardo a misure cautelari adottabili con riferimento a specifiche fattispecie di reato richiamate dal medesimo articolo 97-ter (comma 1).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, che, alla data del 16 settembre 2025, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all’entrata del bilancio dello Stato (comma 2).

Si ricorda che l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, prevede che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura² resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate siano riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di interventi urgenti e indifferibili³ per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

² Di cui all’articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010.

³ Di cui all’articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, autorizzano la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025, in favore del Ministero dell'interno, per le finalità di cui all'articolo 97-*ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente lo svolgimento di attività di preventivo accertamento della fattibilità tecnica ed operativa delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici (cosiddetto braccialetto elettronico) attuative di misure cautelari riferite a specifiche fattispecie di reato.

Al riguardo, pur considerato che l'onere opera nell'ambito di un limite di spesa, appare comunque opportuno, stante la mancanza di una relazione tecnica a corredo della proposta emendativa⁴ che ha introdotto l'articolo in esame, che il Governo fornisca dati ed elementi informativi volti a confermare la congruità dell'autorizzazione di spesa rispetto alle finalità della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 8-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa del precedente comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, che, alla data del 16 settembre 2025, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione da ultimo citata stabilisce che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario e accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo

⁴ Si tratta dell'articolo aggiuntivo 8.020.

7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009⁵, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

Si osserva, altresì, che il comma 2-*bis* del sopracitato articolo 5 del decreto-legge n. 79 del 2012 prevede, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, la riassegnazione di una quota pari al 30 per cento delle suddette risorse ad un apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

Al riguardo, occorre in primo luogo ricordare che la medesima modalità di copertura finanziaria è stata di recente impiegata, per un importo pari a 43.009.239 euro per l'anno 2025, dall'articolo 16, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 96 del 2025⁶, il quale ha previsto a tal fine il corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del soprarchiamato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, che, alla data del 27 giugno 2025, non erano state riassegnate ai pertinenti programmi e restavano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

In proposito, si rammenta che la relazione tecnica allegata al predetto decreto-legge n. 96 del 2025 precisava che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti in data 16 maggio 2025, erano state accertate, ai sensi del summenzionato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, risorse disponibili, relativamente all'esercizio finanziario 2022, pari a 104.600.000 euro, le quali erano quindi state versate al capitolo 3651⁷ dell'entrata del bilancio dello Stato. La medesima relazione tecnica affermava, altresì, che nel corso del corrente esercizio finanziario era in via di perfezionamento uno specifico provvedimento volto alla riassegnazione della quota del 30 per cento destinata alle esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, per un importo pari a 31.380.000 euro.

⁵ Si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

⁶ Recante “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”.

⁷ Denominato “Versamento delle disponibilità del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura”.

Ciò posto, nel rilevare l'utilità di acquisire dal Governo un'informazione circa lo stato dell'*iter* del predetto provvedimento di riassegnazione e una conferma in ordine all'importo di quest'ultima, sembrerebbe potersi desumere che la norma ora in commento intenda attingere alla quota rimanente delle risorse disponibili accertate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, relativamente all'esercizio finanziario 2022, a seguito degli utilizzi disposti dall'articolo 5, comma 2-*bis*, del medesimo decreto-legge e dall'articolo 16, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 96 del 2025.

Nel rilevare che tale quota rimanente, che ammonterebbe a 30.210.761 euro, appare congrua rispetto al fabbisogno da fronteggiare ai sensi di quanto previsto dalla disposizione in esame, appare in ogni caso necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla correttezza di tale ricostruzione e, conseguentemente, all'ammontare delle residue disponibilità delle risorse oggetto di utilizzo.